

ORDINANZA SINDACALE N. 8 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA PER INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIFFERIBILI- EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIR. N. 2/2020 MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato, tra l’altro, disposto all’art.2 che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’art. 1, comma 1”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha esteso le misure di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica prevedendo, tra l’altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l’art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “Fermo restando quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" l'Amministrazione con circolare prot. 9530/2020 del 5/3/2020 ha fornito indicazioni riguardo la possibilità di accedere alla modalità di lavoro da remoto (smart working semplificato), dando nel contempo immediato avvio per tutto il personale dipendente alla possibilità di presentare domanda;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

RICHIAMATI:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano:
 - comma 1 "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto";
 - comma 2 "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica";
- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dalla L.30 luglio 2010, n.122, che in materia di funzioni fondamentali dei comuni testualmente recita "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei

relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica”;

RICHIAMATA la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 2, precisa che “le Amministrazioni (...) limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento” e che “(...) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

INDIVIDUATI, in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 - i servizi e le attività indifferibili da rendere in presenza o da remoto;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disporre fino al 3 Aprile 2020 le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentano rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell’immediato e preservare per il futuro l’erogazione dei servizi essenziali e delle attività indifferibili per come sopra individuate dell’Ente e permettere il regolare svolgimento degli uffici direttamente preposti con la gestione delle emergenze stesse;

RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgente primaria importanza nella logica del “restare a casa”;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) ai Dirigenti, di garantire la continuità dei servizi e le attività indifferibili, in presenza o da remoto a seconda della tipologia di attività, individuate nel presente provvedimento e che di seguito si riportano:
 - a) servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte, matrimoni in imminente pericolo di vita (art. 101 C.C.);
 - b) servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
 - c) polizia municipale, polizia amministrativa locale
 - d) servizi di protezione civile;
 - e) in materia di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa:

- Segreteria Generale limitatamente al funzionamento degli organi di governo del Comune
- Staff del Sindaco limitatamente al funzionamento degli organi di governo del Comune ed alla comunicazione
- Settore Finanziario
- Settore Risorse Umane
- Servizio Economato e Provveditorato
- Settore Comunicazione, protocollo e gestione della pec, redazione e comunicazione, centralino/portineria
- Settore Sistemi Informativi Innovazione Tecnologica
- Settore Manutenzioni e lavori pubblici limitatamente al mantenimento della sicurezza e conservazione del patrimonio
- Settore Ambiente limitatamente alla sicurezza e igiene urbana
- Settore Welfare limitatamente agli interventi di servizio sociale indifferibili ed urgenti
- Servizi cimiteriali limitatamente a inumazioni e tumulazioni
- Procedimento ad istanza di parte, fatta eccezione per le istanze correlate alle attività sospese in relazione all'emergenza sanitaria – DPCM 11/3/2020

2) ai Dirigenti di procedere come già fatto in sede di prima emergenza ai necessari ulteriori provvedimenti organizzativi diretti a:

- dare operatività a quanto disposto al precedente punto 1 nei sensi e nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020;
- autorizzare il lavoro agile a tutto il personale con prestazioni da erogarsi nei consueti orari di servizio già in essere per ciascuno
- garantire la distanza minima tra i lavoratori, per i lavori indifferibili di cui al punto 1 della presente ordinanza, da svolgersi in presenza con dotazione minima e possibilmente a rotazione
- di garantire le funzioni di coordinamento proprie della funzione dirigenziale con presenza a rotazione

3) per le attività non telelavorabili o non realizzabili tramite lavoro agile ma differibili, ai Dirigenti nell'esercizio dei poteri datoriali, di adottare strumenti alternativi quali la fruizione di ferie, banca ore, congedi nel rispetto della contrattazione nazionale, o di provvedere alla rotazione o all'assegnazione del personale ad altre funzioni

4) di ridurre gli orari di apertura al pubblico dalle 7:30 alle 13:30 da lunedì a venerdì, confermando il ricevimento al pubblico solo su appuntamento

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio, comunicata al Ufficio Territorio del Governo ed alla Regione Emilia Romagna

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al giorno 3 aprile 2020.

Lì, 15/03/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005